

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto in proprio dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS], pec [OMISSIS]), elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS].

il ricorrente avv. [RICORRENTE] è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Paolo Feliziani;

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta subordinata di riduzione della misura disciplinare.

il ricorrente si riporta al ricorso ribadendo la necessità di cure mediche e le conseguenti difficoltà anche nell'ambito della professione ed insiste nell'accoglimento del ricorso

ADR del Presidente "il precedente deontologico è sempre relativo al mancato assolvimento dell'obbligo formativo"

FATTO

La vicenda disciplinare trae origine dalla riunione di due procedimenti (n. 279/23 e n. 280/23) promossi d'ufficio dal COA di Bologna a carico dell'avv. [RICORRENTE], il quale per i trienni 2014/2016 e 2017/2019 non risultava aver adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua. Fatti gli avvisi di rito, in difetto di alcuna difesa da parte del segnalato, nei confronti dello stesso veniva proposto dal Consigliere istruttore, ed approvato dalla Sezione, il seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 CDF (art. 13 commi I e II CDF previgente) e art. 11 L. 247/12 per non avere adempiuto al dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, non assolvendo all'obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 75 prescritti per detto triennio ed inoltre per il triennio 2017-2019 omettendo di conseguire in tale periodo alcun credito formativo rispetto ai n. 60 prescritti t, ed in tal modo non rispettando i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi.

In Bologna, dal 01/01/2014 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/12/2019."

L'avv. [RICORRENTE] non produceva difese né avanzava richieste ed il CDD di Bologna in data 8.01.2024, su conforme richiesta dell'Istruttore, ne deliberava il rinvio a giudizio.

All'esito dell'udienza del 22.03.2024, cui l'incolpato non partecipava, il CDD, rilevato come risultasse documentalmente provato, oltre che mai sostanzialmente contestato dall'interessato, che per i trienni indicati nel capo di incolpazione l'avv. [RICORRENTE] non aveva assolto l'obbligo formativo non avendo acquisito per i detti periodi alcun credito, senza aver avanzato richiesta di esenzione dal dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua e/o addotto alcuna giustificazione, in assenza di qualsivoglia difesa da parte dell'incolpato comminava a quest'ultimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.

Il CDD motivava la congruità della sanzione inflitta in misura aggravata in ragione, da un lato, della condotta di apatia ed indifferenza verso la formazione tenuta dall'incolpato ritenendola di

per sé indicativa di “*mancaza della dovuta serietà professionale*”, dall’altro del non aver l’avv. [RICORRENTE] svolto alcuna difesa né partecipato al procedimento nonché, da ultimo, dell’esistenza di precedente disciplinare a carico dello stesso.

L’avv. [RICORRENTE], difendendosi autonomamente, ha proposto tempestiva impugnazione avverso la decisione del CDD di Bologna chiedendo in via principale che il CNF, riconosciuta la sussistenza di uno stato di necessità dovuto a malattia personale, lo prosciogla dalle contestazioni disciplinari mossegli; in subordine, che gli venga applicata la più mite sanzione della censura in luogo della sospensione di due mesi dall’esercizio della professione forense. Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione del CDD di Bologna in quanto non aveva tenuto conto dello stato di necessità in cui egli versava. Al riguardo l’avv. [RICORRENTE] rappresenta come sin dal 2012 soffrisse disturbi “*di natura neurologica che generano eccessi e/o deficit dell’attività neuronale*” a causa dei quali si era dovuto ripetutamente recare al Pronto Soccorso per crisi convulsive. Tali condizioni gli avevano impedito di svolgere con regolarità la professione in quanto lo stato di malattia gli aveva imposto “*di impiegare molto tempo per le cure e per gli accertamenti medici oltre a limitare sensibilmente la capacità produttiva a causa dell’insorgere di forti emicranie e vertigini conseguenti alla assunzione di farmaci che incidono sullo spettro neurologico*”. con ripercussioni anche di natura psicologica tali da rendere necessario l’avvio di un percorso di psicoterapia. Situazione che aveva pesantemente inciso in senso negativo sull’organizzazione degli impegni e dell’attività professionale, sulla resa produttiva della stessa e sulla possibilità di assolvere all’obbligo formativo. In relazione ed a riprova di quanto dedotto l’avv. [RICORRENTE] allega al proprio ricorso anche una copiosa documentazione medica attestante le patologie denunciate. A giustificazione della mancata richiesta di esonero dagli obblighi formativi adduce il ricorrente ragioni di riservatezza e di dignità personale.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’eccessiva afflittività della sanzione comminata dal CDD di Bologna rispetto all’effettiva gravità dell’illecito. In particolare chiede che si tenga conto, per un verso, della scriminante dello stato di necessità per grave malattia, motivo per cui non aveva adempiuto all’obbligo di formazione continua, e, per altro verso, delle gravi conseguenze che gli deriverebbero dalla sanzione irrogata sia dal punto di vista economico che rispetto alle posizioni processuali dei propri assistiti. Rappresenta altresì il ricorrente la necessità di dover far fronte alle esigenze del suo nucleo familiare che, in caso di conferma della sanzione della sospensione, verrebbero gravemente compromesse sia sotto il profilo del sostentamento economico che dell’assolvimento degli obblighi genitoriali e di accudimento nei

confronti del figlio appena undicenne. Per tali motivi, invocando precedenti pronunce in tal senso di questo Consiglio, chiede che la sanzione venga ridotta alla censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame della vicenda sotto il profilo del merito, deve essere affrontata la questione della prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento alla condotta omissiva relativa al triennio 2014-2016, questione invero non sollevata dal ricorrente e tuttavia rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a ragione della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40, e, in sede di legittimità, Cass. SS.UU. 19 giugno 2023 n. 17496).

E' pacifico che ai sensi della normativa previgente il termine di prescrizione dell'azione disciplinare risultava pari a cinque anni (art. 51 R.D.L. 1578/1933); altrettanto pacifico è che ai sensi della nuova disciplina dettata dall'art. 56 della vigente legge professionale l'azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto e che, qualora ricorrano specifiche ipotesi interruttive (tra le quali la notifica della decisione del CDD), il termine si interrompe iniziando nuovamente a decorrere, non potendo tuttavia superare il termine massimo di prescrizione previsto in sette anni e sei mesi. La Suprema Corte ha precisato che la nuova disciplina non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore (Cass. SS.UU. 5596/20). Al procedimento in esame deve tuttavia applicarsi la nuova disciplina in quanto le condotte contestate si sono svolte, rispettivamente, dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. La disciplina *ratione temporis* applicabile al caso di specie è dunque quella dettata dall'art. 56 della legge 247 del 2012 atteso che l'illecito contestato si è consumato solo dopo l'entrata in vigore della predetta normativa. Infatti, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo rientra nell'alveo degli illeciti istantanei di carattere omissivo (CNF, Sentenza n. 98/2023) per cui deve ritenersi che la condotta disciplinarmente rilevante sia cessata nel momento in cui è terminato il triennio di riferimento senza che sia stato assolto da parte dell'incolpato il detto obbligo, vale a dire alla data del 31 dicembre 2016.

Rispetto a tale data, per il primo triennio (*id est* dal 1°/01/2014 al 31/12/2016), pur potendosi applicare alla fattispecie il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi in ragione degli intervenuti di atti interruttivi, costituiti in particolare dalla comunicazione all'iscritto della "notizia dell'illecito", avvenuta in entrambi i procedimenti in esame prima dello spirare del termine sessennale che pertanto risulta tempestivamente ed efficacemente interrotto (dal COA di Bologna con PEC 8.04.2022 e 22.06.2022.), e successivamente dal CDD con PEC

24.07.2022), l'azione disciplinare quanto al triennio 2014-2016 risulta ormai prescritta a far data dal 30 giugno 2024.

Ciò doverosamente rilevato, con riguardo alla violazione disciplinare del mancato assolvimento del dovere di aggiornamento professionale e formazione continua contestata con riferimento al triennio 2017-2019 osserva il Collegio quanto di seguito. Sulla sussistenza della condotta omissiva non c'è invero contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita esclusivamente ad addurre a propria giustificazione e discolpa un asserito stato di necessità dovuto a motivi di salute. Sotto tale profilo mette conto tuttavia rilevare, da un lato, la non univocità e concludenza della documentazione medica allegata al ricorso che, quanto al periodo in esame, attesta un unico episodio di malore di sospetta natura comiziale (accesso al Pronto Soccorso per crisi convulsiva del 26.02.2019 in relazione al quale l'avv. [RICORRENTE] è stato dimesso il giorno successivo con la seguente diagnosi: "*si conferma l'ipotesi di crisi epilettiche a frequenza rara*") di per sé non sufficiente a giustificare la contestata condotta di totale omissione dell'obbligo formativo per l'intero triennio; da altro lato, neppure appaiono condivisibili, e comunque rilevanti, le ragioni di dignità e di riservatezza addotte a giustificazione della mancata richiesta al COA di esonero, totale o parziale, dall'obbligo medesimo per motivi di salute, peraltro neppure dedotte avanti al CDD nel corso del procedimento disciplinare ma denunciati e documentati solo nella presente sede. Il primo motivo di ricorso, *in parte qua*, va pertanto rigettato.

Merita viceversa accoglimento il secondo motivo di gravame addotto a sostegno della richiesta di applicazione della censura, che peraltro già costituisce sanzione aggravata rispetto a quella editale dell'avvertimento prevista dall'art. 70 CDF, comma 6. Al riguardo si pone, semmai, il problema se ed eventualmente in qual misura il ricorrente possa essere ritenuto meritevole di una sanzione aggravata.

Il CDD giustifica l'irrogazione della sospensione per due mesi, sanzione aggravata nella misura massima ex art. 22 L.247/2012, sottolineando la totale elusione dell'obbligo formativo, "*la condotta di apatia ed indifferenza della formazione tenuta dall'incolpato*" che "*denota mancanza della dovuta serietà professionale*", nonché la presenza di un precedente disciplinare, che dallo scrutinio degli atti risulta essere costituito da un avvertimento risalente al 2018. Appositamente interpellato dal Presidente del Collegio in sede di udienza l'avv. [RICORRENTE] ha precisato che tale provvedimento disciplinare gli era stato comminato per essersi reso responsabile della medesima violazione deontologica con riguardo al periodo 2010-2013. Atteso, come già ricordato, che la sanzione editale per la violazione disciplinare contestata è quella dell'avvertimento, e che la giurisprudenza di questo Consiglio è tendenzialmente orientata per l'applicazione della censura solo nei casi più gravi o di

reiterazione della violazione (CNF, Sentenza n.197 del 5 novembre 2021), criterio che pare giusto e corretto applicare anche al caso di specie assumendo rilevanza quanto al giudizio di gravità la specificità del precedente e la condotta elusiva dell'obbligo formativo pure tenuta nel triennio 2014-2016, quantunque non più sanzionabile per maturata prescrizione dell'azione disciplinare, ma al contempo dovendosi tener conto a favore del ricorrente del più limitato ambito della violazione disciplinare sanzionabile per mancato assolvimento dell'obbligo formativo limitata ad un solo triennio, ed al contempo ritenendosi meritevoli di una qualche considerazione le particolari condizioni di salute del ricorrente, sebbene non giustificative del mancato ricorso al pur previsto procedimento per ottenere l'esonero dagli obblighi formativi e di aggiornamento. Valutati complessivamente ed unitariamente tutti gli anzidetti elementi, questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta subordinata avanzata dal ricorrente di riduzione della sanzione comminatagli a quella della censura, fatta propria anche dal P.G.,

P.Q.M.

Visti gli artt. 52 e seguenti del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 59 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37,

il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto ridetermina la sanzione comminata al ricorrente in quella della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà